

Determinazione del contributo di costruzione

Data di pubblicazione: 24/03/2015

Si segnala la **sentenza 10 marzo 2015 n. 1211** con cui la **Quarta Sezione del Consiglio di Stato**, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado (T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, sentenza n. 633/20111), ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale, dopo il rilascio del permesso di costruire, un Comune pugliese ha chiesto un conguaglio del contributo di costruzione facendo applicazione di una disciplina successiva rispetto al momento in cui è insorta l'obbligazione contributiva, con conseguente violazione del principio del *tempus regit actum*.

La medesima Sezione si era già espressa in tal senso con sentenze 25 giugno 2010, n.4109 e 13 giugno 2003 n.3332.

Il Giudice ha anche precisato che in materia edilizia le operazioni di calcolo degli importi dovuti in relazione all'obbligazione contributiva correlata al rilascio di titoli edilizi costituisce "*attività vincolata che si esplica in virtù dell'applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia, senza che possano residuare margini di discrezionalità*" e che il contributo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo edilizio, "*dovendosi fare applicazione relativamente al quantum dovuto alla normativa allo stato vigente*".